

INTEGRAZIONE MALATTIA/INFORTUNIO: RIMBORSO ALLE IMPRESE

Le imprese devono anticipare mensilmente, direttamente in busta paga, ai lavoratori ammalati e infortunati, l'indennità integrativa, assoggettandola ai contributi assicurativi e previdenziali e alle ritenute fiscali di legge.

Le imprese potranno ottenere dalla Cassa Edile il rimborso del trattamento economico anticipato ai lavoratori ammalati o infortunati, compilando il **Mod. M/I** (vedere le istruzioni riportate sul retro dello modello stesso) e allegando la seguente documentazione:

- fotocopia di tutta la certificazione medica, comprovante l'inizio e la durata della malattia o dell'infortunio;
- fotocopia della denuncia presentata all'INAIL (per infortunio o malattia professionale);
- in caso di lavoratori a tempo parziale, fotocopia del contratto debitamente vistato dal competente Ispettorato del lavoro.

Si fa presente che il rimborso della Cassa Edile è limitato al solo **trattamento economico integrativo**; non comprende, quindi, gli oneri previdenziali che restano a carico dell'impresa. Il rimborso è riferito alle quote a carico della Cassa Edile, come previsto dalla normativa in vigore dall'1/10/2000.

Il Mod. M/I dovrà essere trasmesso alla Cassa Edile con frequenza mensile (entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto l'evento per il quale l'impresa ha anticipato l'indennità integrativa).

La Cassa Edile rimborsa alla ditta il 100% della parte a suo carico del trattamento integrativo corrisposto all'operaio solo se, nel trimestre scaduto immediatamente precedente l'evento, risultano denunciate a favore del lavoratore almeno **450 ore** di lavoro o assimilate (proporzionalmente ridotte nel caso di lavoratori a tempo parziale).

Per "trimestre scaduto" s'intende il periodo di tre mesi interi di calendario precedenti l'evento (Es.: malattia insorta nel mese di maggio – il trimestre da prendere in considerazione è febbraio-marzo-aprile).

Ai fini del calcolo delle 450 ore vanno considerate:

- le ore di lavoro ordinario e di festività per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile,
- le ore di malattia o infortunio per le quali è stato corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa,
- le ore di permesso retribuito (88 ore annue)
- le ore di sospensione del lavoro con intervento della CIG.
(Le ore di assenza per CIG, cadenti nel trimestre precedente l'inizio dell'evento, possono essere tenute valide ai fini del conteggio delle 450 ore soltanto se alla richiesta di rimborso si allega copia della domanda presentata all'INPS riportante il timbro di ricevuta e l'elenco dei lavoratori sospesi.)

Nel caso in cui le ore, come sopra computate, siano inferiori al minimo indicato (meno di 450), il rimborso della Cassa Edile sarà ridotto in proporzione. La differenza fra quanto anticipato all'operaio e quanto rimborsato dalla CAPE resterà a carico dell'impresa.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento economico sarà comunque rimborsato per intero.

A quelle imprese che anticiperanno l'integrazione sulla base di un contratto part-time (autorizzato dall'Ispettorato del Lavoro), il trattamento dovrà essere proporzionalmente ridotto.